Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Giovedì, 12 aprile — Numero 86

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 554 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1285, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fu autorizzata ad applicare al di là del limite di quattro mesi previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 14 della legge 23 luglio 1914, n. 742, ed in modo graduato, i provvedimenti di tariffa degli articoli 13, 14 e 15 della legge stessa che non avessero avuto effetto entro il periodo di tempo anzidetto, ed a limitare l'aumento dei prezzi dei biglietti di andata e ritorno per viaggi sulle linee ad esercizio economico o servite da tariffe locali o vicinali in modo che la percentuale dell'aumento stesso non risultasse superiore a quella dei corrispondenti biglietti di andata e ritorno ordinari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Considerata la opportunità di stabilire, per tutti i servizi del Ministero per l'agricoltura, norme uniformi circa la concessione e la misura delle indennità di tramutamento, di ispezioni e di missioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati, agli insegnanti ed agli agenti subalterni dipendenti dal Ministero per l'agricoltura, sia di ruolo che straordinari ed avventizi, traslocati con regolari ordini ministeriali da una ad altra località, sono liquidate le competenze stabilite dal R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450 (serie 2ª) e dall'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1907, n. 428;

Art. 2.

Qualora gli impiegati, gli insegnanti o gli agenti subalterni e le rispettive famiglie si trovino in località diversa dalla antica e dalla nuova residenza, si dovranno liquidare le indennità per il percorso più breve dalla località di attuale temporanea dimora alla nuova destinazione.

Art. 3.

Le ispezioni e le missioni, ad eccezione di quelle che rientrano nell'andamento ordinario del servizio, devono essere ordinate di volta in volta dal ministro.

Art. 4.

Per le ispezioni e missioni compiute da impiegati o da agenti subalterni dell'Amministrazione dell'agricoltura sono corrisposti i seguenti rimborsi di spese e le seguenti indennità:

a) rimborso (con le norme stabilite dal R. decreto 23 maggio 1907, n. 428), della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle automobili e su altri veicoli a trazione meccanica e sui piroscafi agli impiegati di ruolo straordinari ed avventizi forniti dello stipendio di L. 6000 o più ed ai funzionari aventi grado o funzioni di ispettore centrale; rimborso della spesa in seconda classe agli altri impiegati, e di terza classe agli agenti subalterni di ruolo, straordinari ed avventizi.

Quando non esistano ribassi di tariffe per le ferrovie, le automobili, gli altri veicoli a trazione meccanica e i piroscafi, si rimborseranno i biglietti di tariffa ordinaria sulla base del minimo costo.

In aggiunta alle spese per ferrovie, piroscafi, automobili ed altri veicoli a trazione meccanica, sarà corrisposto ai funzionari l'aumento di un decimo di dette spese;

b) indennità chilometrica di L. 0,30 per le percorrenze sulle vie ordinarie agli impiegati e agli agenti subalterni, sia di ruolo che straordinari ed avventizi;

c) diaria di L. 10 per gli impiegati sia di ruolo che straordinari ed avventizi con lo stipendio inferiore

a L. 4000 annue; di L. 12 per gli impiegati con stipendio da L. 4000 a meno di L. 6000; di L. 15 per gli impiegati con stipendio da L. 6000 a meno di L 8000, e di L. 18 per gli impiegati con stipendio da L. 8000 in su; diaria di L. 7 per gli agenti subalterni, di ruolo ed avventizi.

Art. 5.

Per i viaggi del ministro e del sottosegretario di Stato si rimborseranno le spese di ogni genere effettivamente eseguite.

Art. 6.

Gli impiegati dei Gabinetti quando accompagnino il ministro o il sottosegretario di Stato avranno diritto di viaggiare in prima classe e la diaria ad essi spettante non sarà inferiore a L. 15.

I commessi ed uscieri che accompagnino in viaggio il ministro o il sottosegretario di Stato potranno anche viaggiare in prima classe qualora le esigenze di servizio lo richiedano, e avranno diritto alla diaria di L. 10.

Art. 7.

Agli insegnanti delle scuole superiori di agricoltura, ai direttori delle stazioni agrarie, come pure agli insegnanti delle scuole e degli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica ovvero dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è corrisposto in caso di missione il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, l'indennità chilometrica come alla lettera *b*) dell' articolo 4 e una diaria di L. 18.

Agli insegnanti delle altre scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura ed agli insegnanti in scuole ed Istituti non di grado superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, ovvero dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, la indennità chilometrica come sopra e una diaria di L. 15.

Gli assistenti in scuole ed Istituti di qualsiasi grado dipendenti dal Ministero di agricoltura o da quelli dell'istruzione pubblica e dell'industria, commercio e lavoro avranno il trattamento in base all'art. 4.

Art. 8.

Le indennità al personale del R. corpo delle miniere saranno liquidate secondo quanto è disposto dalla legge 5 luglio 1908, n. 408, e dai RR. decreti 20 dicembre 1908, n. 828, 29 luglio 1909, n. 605 e 19 maggio 1910, n. 293, e dal decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872.

Nulla è innovato circa le speciali disposizioni contenute nel regolamento generale per il demanio forestale di Stato approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188.

Art. 9.

Per le missioni affidate ad impiegati dipendenti da altri Ministeri, come pure a quelli di Provincie, Comuni, Opere pie, Camere di commercio e industria ed altre Amministrazioni pubbliche le diarie saranno stabilite in relazione agli stipendi annui assegnati agli impiegati stessi secondo quanto è disposto nell'art. 4.

Art. 10.

Per le missioni affidate ad estranei alle pubbliche Amministrazioni sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in prima classe con l'aumento di 1/10 sulla base del minimo costo, l'indennità chilometrica come alla lettera *b*) dell'art. 4 e la diaria di L. 15.

Art. 11.

Le diarie di cui agli articoli precedenti decorrono dal giorno in cui si inizia il viaggio inerente alla missione sino al giorno in cui termina il viaggio di ritorno.

Per le ispezioni e le missioni di durata superiore ad un mese la diaria sarà corrisposta nella misura di 2/3 di quella ordinaria per il periodo eccedente detto limite salvo disposizione Ministeriale da prendere con decreto motivato da registrare alla Corte dei conti.

La diaria si calcola solo a metà quando il ritorno avvenga nello stesso giorno della partenza ovvero quando si tratti di ispezioni o missioni nel luogo di residenza.

Art. 12.

Le spese e le indennità per le missioni all'estero saranno liquidate col trattamento che, volta per volta, sarà fissato dal ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 13.

Nelle ispezioni e missioni nelle quali concorrono circostanze speciali di luogo o di tempo o di persona ovvero di oggetto della missione potrà essere aumentata la misura della diaria e potrà essere concessa la facoltà di viaggiare in classe superiore.

Tali disposizioni dovranno essere adottate con decreto motivato firmato dal ministro e registrato alla Corte dei conti.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1917 e si applicherà indistintamente per tutti i servizi con la spesa a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Art. 15.

È abrogata qualunque altra norma contenuta in precedenti decreti e regolamenti che sia contraria a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla propostn del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro della marina di procedere alla nomina ad ufficiali inferiori macchinisti di complemento, con o senza concorso, dei macchinisti mercantili patentati, i quali abbiano prestato nella Regia marina un periodo di servizio effettivo militare non inferiore a tre mesi col grado almeno di sott'ufficiale.

Le norme degli eventuali concorsi saranno stabilite dal bando ministeriale che li indirà.

Art. 2.

I macchinisti mercantili di cui al precedente articolo possono essere nominati, previo accertamento della loro idoneità fisica e morale, dei titoli professionali e delle condizioni di servizio:

a) capitani macchinisti di complemento, se contino almeno otto anni di servizio di macchina su piroscafi, dei quali tre prestati in qualità di direttore di macchina su piroscafi nazionali il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

b) tenenti macchinisti di complemento, se contino almeno tre anni di servizio di macchina su piroscafi: un anno di tale servizio deve essere stato prestato in qualità di direttore di macchina su piroscafi nazionali il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

c) sottotenenti macchinisti di complemento, se contino almeno tre anni di servizio di macchina su piroscafi nazionali il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati.

Art. 3.

È parimenti data facoltà al ministro della marina di procedere, con o senza concorso, alla nomina a sottotenente macchinista di complemento dei sott'ufficiali in congedo illimitato o a riposo delle categorie macchinisti e meccanici del corpo R. equipaggi che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo, o che, col periodo di richiamo compiuto durante l'attuale guerra, abbiano completato gli otto anni suddetti. I sott'ufficiali meccanici dovranno però essere patentati macchinisti.

Art. 4.

In tempo di guerra gli ufficiali macchinisti di complemento della R. marina sono obbligati a prestare servizio per tutta la durata della guerra stessa e non possono, per qualsivoglia titolo, godere di alcuna esenzione a tale riguardo.

Il ministro della marina ha però facoltà di non chiamarli in servizio o di chiamarli a periodi.

Art. 5.

Per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, che avessero appartenuto ai ruoli attivi del corpo R. equipaggi, saranno computati ai rispettivi titoli previsti dall'art. 2 del Nostro decreto 6 aprile 1916, n. 393, e dall'art. 2 del presente decreto i periodi di servizio di coperta o di macchina prestati da sott'ufficiale sul R. naviglio.

Art. 6.

Qualora un aspirante alla nomina ad ufficiale di complemento abbia prestato servizio col grado di sott'ufficiale nei ruoli attivi del corpo R. equipaggi, il ministro della marina gli assegnerà quel grado di ufficiale che più si approssima al grado militare raggiunto in servizio attivo da coloro che furono suoi pari grado di pari anzianità, semprechè per tal grado egli possieda i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La permanenza degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina nei ruoli degli ufficiali di complemento è limitata all'età di anni 55 per tutti i gradi: all'uscita da tali ruoli essi potranno a loro domanda, su conforme parere favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento, essere inscritti nei ruoli della riserva navale.

Art. 8.

Gli ufficiali della marina mercantile forniti di patente di capitano di lungo corso o di macchinista navale in 1ª, richiamati alle armi, saranno, in seguito a loro domanda, inscritti rispettivamente nei ruoli degli ufficiali di vascello di complemento o degli ufficiali

macchinisti di complemento con il grado che loro potrà spettare in base all'art. 2 del Nostro decreto 6 aprile 1916, n. 393, ed all'art. 2 del presente decreto, purchè, avendo la prescritta idoneità fisica e morale, abbiano compiuto un tirocinio della durata di tre mesi almeno col grado di capo timoniere o capo meccanico, a bordo di Regie navi ed abbiano superato, con esito favorevole, una prova di idoneità sui programmi stabiliti per gli aspiranti guardiamarina di complemento o sottotenenti macchinisti di complemento chiamati a seguire il corrispondente corso presso la R. Accademia navale.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione limitatamente alla durata della guerra attuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico di leggi 22 marzo 1900, n. 195 ed il relativo regolamento 8 maggio 1904, n 368;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che è necessario assicurare, mentre durano le condizioni create dalla guerra, il funzionamento dei Consigli dei Consorzi di bonifica, senza procedere a nuove elezioni le quali, per l'assenza di molti elettori chiamati alle armi, non rispecchierebbero la volontà effettiva del corpo elettorale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le elezioni per il rinnovamento parziale o totale dei Consigli dei Consorzi di bonifica, sono sospesi fino a due mesi dopo la pubblicazione della pace.

Durante lo stesso periodo il numero dei consiglieri consorziali legalmente impediti per servizio militare non deve essere computato in quello prescritto dalla legge o dallo statuto per la validità delle adunanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 542 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 997;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 186-*ter*: « Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per il lavoro prestato negli uffici istituiti per la censura telegrafica, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire ottantamila (L. 80.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 543 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 57-*bis* dello stato di previsione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1916-917 è modificata come segue: « Spese concernenti il traffico marittimo - Acquisto e noleggio di navi da trasporto - Spese di esercizio », e lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire centoquarantacinquemilioni (L. 145.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 55: « Spese per assistenza e rimpatrio di equipaggi delle navi mercantili affondate ecc. » dello stato di previsione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire centomila (L. 100,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 6 marzo 1917, n. 1683, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Milano VI;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Milano VI è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 21 marzo 1917, n. 1710, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Vercelli, in provincia di Novara;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Vercelli è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 551 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Goveno del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, relativo a provvedimenti riguardanti limitazioni ferroviarie e tariffe viaggiatori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al punto VIII dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, concernenti il rilascio di biglietti di abbonamento ordinari e di quelli a tariffa locale n. 8 per percorrenze superiori a 60 km, sono estese a persone dipendenti da amministrazioni che hanno carattere di pubblica utilità, quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il Commissariato dell'emigrazione, i brefotrofi che hanno il baliatico esterno per gli esposti, nonchè ai corrieri di Gabinetto delle ambasciate e legazioni, presso S. M. il Re d'Italia, di Stati esteri i quali usino un trattamento di reciprocanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ARLOTTA — RAINERI — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, e i decreti Luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926, e 16 gennaio 1917, n. 76;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'inte no, delle colonie, del tesoro, delle finanze, della guerra, della ma-

rina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro della guerra è chiamato a far parte del Comitato dei ministri di che all'art. 1° del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — COLOSIMO — CARCANO — MEDA — MORRONE — CORSI — RAINERI — DE NAVA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 518

Decreto Luogotenenziale 18 marzo 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la R. Università di Genova è autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto dal fu commendatore prof. Pietro Arata a favore di giovani laureati della facoltà di medicina e chirurgia di detta Università.

N. 524

Decreto Luogotenenziale 11 marzo 1917, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, è approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Gatteo.

N. 525

Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1917, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono imposte le zone di servitù militari alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera Pezzino Basso a Spezia.

N. 549

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro, il commendator Raffaello De Notaristefani, procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, commissario del Governo presso la Commissione delle prede, è collocato fuori del ruolo organico per motivi di servizio dal 22 marzo 1917, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 4 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Genzano (Potenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Genzano, stante l'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati in servizio militare che non consente di procedere ancora alla ricostituzione di quella rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 6 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Genzano, in provincia di Potenza, ed i successivi Nostri decreti 21 dicembre 1915, 12 marzo, 22 giugno, 12 settembre e 3 dicembre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Genzano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 4 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gioia del Colle (Bari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Gioia del Colle, stante l'assenza per servizio militare di un gran numero di elettori, che non consente ancora di procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza elettiva.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti il R. decreto in data 23 febbraio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gioia del Colle, in provincia di Bari, il R. decreto 23 maggio 1915, ed i Nostri decreti 6 settembre, 5 dicembre 1915, 27 febbraio, 18 maggio, 3 settembre e 26 novembre 1916, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gioia del Colle è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 4 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Paularo (Udine).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Paularo, persistendo la impossibilità di procedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 25 novembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Paularo, in provincia di Udine, ed i Nostri successivi decreti in data 5 marzo, 6 giugno, 7 settembre 1916, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Paularo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 4 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vittorio (Treviso).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vittorio, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione della rappresentanza elettiva, stante l'assenza per servizio militare di un gran numero di elettori.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 21 agosto 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vittorio, in provincia di Treviso, ed il successivo Nostro decreto 30 novembre 1916, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vittorio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Ministero dell'industria, commercio e lavoro

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO n. 1 delle privative per disegni e modelli di fabbrica registrate nell'anno 1917.

DATA del deposito	TITOLARE	TITOLO	Numero del registro attestati	Numero del registro generale
12 febbraio 1916	Perego Arturo, a Milano	Perfezionamenti nei condensatori	volume 26 n. 47	2614
14 luglio »	Stracca Imelde, a Genova	Distintivo simbolico patriottico	» » 48	2636
25 agosto »	Campagnoli Italo, a Napoli	Pipa da fumo rappresentante una testa	» » 49	2637
9 ottobre »	Calderoni Fratelli (Ditta), a Milano	Coperchietto per spolette « Modello 1906 »	» » 50	2640
28 id. »	Pancaldi Augusto di Filippo, a Bologna	Colletto militare	» » 51	2641
12 id. »	Bertolotti Vincenzo, a Torino	Scatola - sopporto per oggetti fragili, ed in particolare per penne stilografiche, o simili	» » 52	2642
27 id. »	Merenda Gabriele, a Napoli	Calamaio - ferma carte raffigurante una ranocchia	» » 53	2643
24 id. »	Calderoni Fratelli (Ditta), a Milano	Coperchietto per spolette di granata	» » 54	2645
25 novembre »	Müller & Vaucher - Société Anonyme, a Bienne (Svizzera)	Appareil destiné à être mis en connexion avec l'organe de déclenchement à poussoir de l'obturateur d'un objectif photographique pour en opérer automatiquement le déclenchement (Rivendicazione di priorità dal 4 settembre 1916 - Svizzera)	» » 55	2647
14 dicembre »	Clipper Belt Lacer Company, a Grand Rapids, Mich. (S. U. di America)	Carta di sostegno per ganci di collegamento	» » 56	2649
6 gennaio 1917	Dell'Orto Claudio, a Milano	Voltametro elettrolizzatore	» » 57	2651
13 id. »	Joly Pierre e Bousson Firmin, a Parigi	Appareil pour le chauffage de liquides	» » 58	2652
13 id. »	Gli stessi	Lampe à vapeurs de mercure	» » 59	2653
2 febbraio »	Tapparelli Mario, a Milano	Blocco o mattonella in carboni fossili, ligniti e combustibili in genere	» » 60	2658

Roma, 16 marzo 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 5 novembre 1916:

A segretari a L. 4400 dal 1° ottonre 1916 per aumento sessennale:
Sacchi Pietro — Vesin Angelo Giuseppe.
Leone Oscar, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, dal 1° ottobre 1916.
De Falco Giovanni, meccanico a L. 3520, dal 16 ottobre 1916, per aumento sessennnale.

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1916:

Poladas cav. ing. Giuseppe, primo segretario a L. 4500, dal 16 marzo 1916.
Albanese cav. Cesare, id. a L. 4500, dal 16 giugno 1916.

Con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1916:

Capi divisione a L. 7000, dal 1° dicembre 1916:
Silva cav. uff. Ercole — Della Croce cav. uff. Giovanni — Mariani cav. uff. Guido — Perilli ing. cav. uff. Guglielmo.
Bottalla Francesco, segretario a L. 3500, dal 1° novenbre 1916.
Capi d'ufficio a L. 3800, dal 1° novembre 1916:
Pietramarchi Lorenzo — Zattara cav. Giuseppe Vittorio.
Primi ufficiali a L. 3600, dal 1° novembre 1916:
Noia Raffaele — Giannini Ernesto — Lizioli Arnaldo — Romerio Guglielmo — Malagamba Cristoforo.
Primi ufficiali a L. 3300, pal 1° novembre 1916:
Buonanni Giuseppe — Vegezzi Ettore — Pellegrini Carlo — Mosca Anacleto — Casale Francesco — Gamberini Giulio — Zanolli Attilio — Del Monte Dionigio — Centurelli Federico — Rosso Ferdinando — Ballerio Giovanni.
Primi ufficiali a L. 3000, dal 16 novembre 1916:
Ciarli Tito — Lippi Paolo.
Ufficiali postali telegrafici a L. 2700, dal 1° novembre 1916:
Morelli Paolo — Cappiello Giuseppe — Magioncalda Carlo — Silipo rag. Antonio.
Ufficiali postali telegrafici a L. 2400, dal 1° novembre 1916:
De Brun Attilio — Gonzaga Paolo — Vassura Andrea — Ascione Gennaro — Gianfranceschi Pietro — Mancini Antonio fu Mariano — Toni Cesare — Bonadonna dott. Michele — Nicosia Corradino — Rocca Luigi.
Casamassima Antonio, ufficiale telegrafico a L. 3600 dal 1° novembre 1916.
Miraglia Carlo, primo ufficiale telegrafico a L. 3300 dal 1° novembre 1916.
Arcidiacono Salvatore, primo ufficiale telegrafico a L. 3300 dal 13 novembre 1916.
Primi ufficiali telegrafici a L. 3000 dal 1° novembre 1916:
Ghizzoni Giuseppe — Falconi Francesco.
De Renzi Carlo Alberto, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 dal 14 novembre 1916.
Ufficiali postali telegrafici a L. 1800 dal 1° novembre 1916:
Zegretti Diego — Borrelli Giuseppe di Lorenzo — Bartolozzi Angiolo — Bellomo Leoluca — Del Vecchio Ludovico — Labozzetta Salvatore — Pagan Filiberto — Neri Giuseppe di Giulio — Caselli Giovanni — Galiano Luigi — Recanatini Salvatore — Puziello Raffaele — Bellisai Luigi — Zamputi Augusto.
Fasulo Pompeo — Jannacone Isaia — Perottini Pietro — Carabelli Giovanni — Giulimondi Genesio — Plastino Camillo — Fiorese rag. Giuseppe — Gabrieli Bruno — Frascisco Francesco — Gigante Riccardo — Ravajoli Mario — Biasotti Antonio — Morabito Pasquale — Marchianò Luciano — Lucchetti Amedeo — Marella Guido — Bernardi Giuseppe — Santucci Umberto — Negri Giuseppe.
Pinton Giuseppe — Belgrano Giuseppe — De Bellis Emanuele — Ambrosini Carlo — Dondi Alessandro — Vernieri Nicola — Maggio Attilio — Riso Amedeo — Duce Luigi — Visoggio Giuseppe — Praolini Giuseppe — De Socio Domenico — Antonucci Teodoro — Riccobono Michele — Crocchi Renato — Quaranta Francesco — Galardi Alessio — Della Croce Azeglio — Proia Umberto — Moselli Nicola.
Mauro Agnese, ausiliaria a L. 1950, dal 1° novembre 1916.
Ufficiali d'ordine a L. 2450, dal 25 novembre 1916:
Goldoni Calisto — De Rossi Ulderico.
Franceschi Goffredo, ufficiale d'ordine a L. 2200, dal 4 novembre 1916.
Ufficiali d'ordine a L. 1950, dal 1° novembre 1916:
Ambrosi Luigi — Strano Sante.
Ufficiali d'ordine a L. 2150, dal 1° novembre 1916:
Galiberti Alfredo — Nacciarone Alfonso — Franco Filippo — Ortenzi Camillo — Spataro Vincenzo — Pia Emilio — Buongiovanni Ernesto — Preti Elviro — Battistoli Augusto — Vetrano Pietro — Leporace Oreste — Minoli Carlo.
Meccanici a L. 2300 dal 1° novembre 1916:
Proferisce Giuseppe — Carabelli Francesco — Garavoglia Umberto.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Malventi Gaetano fu Giovacchino ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 452 mod. 1 C. D. statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Pisa, in data 20 marzo 1917, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva L. 35 cons. 3,50 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Malventi Gaetano fu Giovacchino i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 marzo 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Ballerini Carlo Velio fu Giuseppe ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 456 ordinale, n. — di protocollo e n. 81709 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 12 agosto 1916, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 840 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Ballerini predetto i nuovi titoli, provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 marzo 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 aprile 1917, in L. 135,40.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 11 aprile 1917, da valere fino al giorno 12 aprile 1917.

Franchi	126 28
Lire sterline	34 25 1/2
Franchi svizzeri	141 13
Dollari	7 23 1/2
Pesos carta	3 04 1/4
Lire oro	134 —

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *11 aprile 1917* — (Bollettino di guerra n. 687).

Le azioni di artiglieria, normali su tutta la rimanente fronte permangono più vive ad ovest del Garda ed in Valle Lagarina. Ai rinnovati tiri di medi calibri nemici sugli abitati di Limone (Garda) e di Ala, le nostre batterie risposero con tiri di rappresaglia sulle linee nemiche nei pressi di Arco e di Rovereto.

Sul Carso l'attività delle nostre pattuglie fece ripiegare in più punti i posti avanzati del nemico; uno tra essi più importante fu ieri stabilmente occupato.

Cadorna.

ROMA, 11. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 8 entrarono in porti italiani 494 navi mercantili di ogni nazionalità con una stazza complessiva lorda di tonnellate 470.560 e ne uscirono 447 con stazza di tonnellate 496.692.

Le navi mercantili italiane perdute per opera di sottomarini nemici furono:

5 piroscafi inferiori alle 3000 tonnellate e 10 velieri inferiori alle 300.

Un piroscafo attaccato da un sommergibile rispose a cannonate obbligandolo ad immergersi.

Settori esteri.

L'attività dei belligeranti nel settore orientale è limitata da qualche giorno a piccoli scontri e a duelli di artiglieria, in ispecie in Volinia e in Galizia, ove gli austro-tedeschi credono più debole la resistenza dei russi.

Che il periodo di transizione che attraversa la Russia porti necessariamente ad un certo ristagno nelle operazioni militari progettate, non vi è dubbio alcuno. Questo ristagno, però, non può essere che di breve durata, data la ferma intenzione del Governo provvisorio di continuare la guerra sino alla completa vittoria.

In proposito, sintomatiche sono le parole dette dal ministro degli esteri, Miliukoff, durante la terza seduta del Congresso del partito della libertà nazionale:

« La decisione che il partito ha adottato ieri relativamente alla guerra - egli ha detto - è stata accolta con grande entusiasmo dai rappresentanti dei nostri alleati. Questa risoluzione dissiperà completamente le inquietudine che hanno ispirato all'Inghilterra ed alla Francia i primi giorni della rivoluzione russa. D'ora innanzi gli alleati hanno acquistato la sicurezza che posseggono nella Russia democratica un'alleata ancora più sicura che nella Russia imperiale ».

Miliukoff ha concluso esprimendo la ferma sicurezza che la vittoria del popolo libero sul militarismo reazionario austro-tedesco è completamente assicurata.

L'offensiva inglese fra Arras e Lens, quantunque ostacolata dal mal tempo, ha fatto ieri altri notevoli progressi.

Dovunque gl'inglesi hanno conquistato trincee e posizioni, fatto prigionieri e catturato materiale da guerra.

Secondo informazioni giunte dal fronte piccardo, i tedeschi non sembrano disposti a contrattaccare su grande scala; ma è improbabile che non tentino nulla per riprendere le importanti posizioni perdute.

Le qualità tattiche e le concezioni strategiche del maresciallo Haig, unite al provato valore e all'indomabile slancio delle truppe inglesi, sono, però, sicura garanzia che qualunque velleità nemica sarà sventata in sul nascere.

Sugli altri punti del settore occidentale non vi sono stati combattimenti importanti.

Contrattacchi tedeschi ad ovest di Coucy sono stati respinti con perdite.

Dalla Macedonia e dalla Rumenia non sono segnalati che cannoneggiamenti e azioni di pattuglie.

Nel settore caucasico i russi hanno avanzato ancora a sud-ovest di Ban e sul Diala.

Ier l'altro essi hanno occupato Kizirrabad, a quaranta verste a sud-ovest di Hanikin, già in loro possesso.

Per tal modo la congiunzione degli eserciti alleati a nord-est di Bagdad è ormai un fatto compiuto.

Poco tempo ancora e poi la Mesopotamia e l'Armenia potranno dirsi completamente perdute per i turchi.

Più particolareggiate notizie della guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

che per aumentare la produttività dei lavori relativi alla difesa sia aggiornata l'attuazione della giornata di otto ore di lavoro estendendo la giornata di lavoro e l'intensità del lavoro stesso fino agli estremi limiti, ricordando che l'esercito, per difendere la nostra libertà, lavora nelle trincee in permanenza e che notte e giorno scorre il prezioso sangue del popolo.

2. Riguardo ai soldati e agli ufficiali: che usino tutte le loro forze per aumentare i lavori preparatori dei combattimenti, ricordando che ogni soldato ed ufficiale deve esser pronto in qualsiasi momento a sostituire i compagni caduti in combattimento ed a sacrificare la propria vita per la libertà e la felicità della patria.

Liberi da una cieca sottomissione, i soldati debbono ristabilire la più rigorosa disciplina sulla base del nuovo ordinamento democratico nella vita delle armi e non dimenticare mai che solo un esercito reso saldo dalla disciplina costituisce un pericolo pel nemico, e non una folla di uomini armati.

L'esecuzione del giuramento prestato al Governo provvisorio e la stretta subordinazione ai capi costituiscono un sacro dovere per i militari di tutte le categorie. I soldati debbono mostrare piena fiducia negli ufficiali ».

Prestito di guerra negli Stati Uniti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 11. — Il segretario di Stato per il tesoro, annunciando ufficialmente un prestito di cinque miliardi, di cui tre miliardi sono destinati agli alleati, ha dichiarato che questo prestito sarà di molto superato. Esso sarà emesso sotto forma di buoni del tesoro da 25 dollari.

È possibile che l'importo totale del prestito non sia offerto al pubblico in una sola volta, ma emesso parzialmente a mano a mano che ve ne sarà il bisogno.

I buoni saranno esenti da imposte e frutteranno il 3 e mezzo per cento.

Il segretario per il tesoro ha aggiunto che una parte del prestito sarà accreditata ai Governi che fanno causa comune con gli Stati Uniti contro la Germania, per permettere loro di continuare la guerra. È questo il miglior servigio che ad essi possiamo rendere per il momento.

Tale aiuto finanziario sarà aumentato appena possibile. Lo scopo è di acquistare obbligazioni dei Governi esteri ai quali furono accordati crediti; queste obbligazioni dovranno fruttare lo stesso interesse ed essere sottoposte alle stesse condizioni generali dei buoni del tesoro degli Stati Uniti.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto inviare lire mille al Comitato di Roma organizzatore dei balli russi per beneficenza.

L'offerta regale sarà devoluta agli Istituti per i ciechi e mutilati di guerra nonchè allo Istituto dei tubercolotici.

Roma al presidente Wilson. — Il sindaco di Roma, principe Colonna, ha inviato a mezzo dell'« Associated Press » il seguente messaggio agli Stati Uniti d'America per salutare la loro partecipazione alla guerra:

« L'America che eresse il più insigne dei suoi monumenti alla libertà volle che questa splendesse eternamente come faro luminoso sull'immenso mare, non poteva, non doveva mancare all'immane battaglia che per la libertà e la giustizia combatte il mondo civile. La sua luce spazzerà le tenebre del passato e indicherà ai popoli la via dell'avvenire.

Prospero Colonna ».

Oro pro-patria. — La presidenza della Società di tiro a segno di Sampierdarena, seguendo l'iniziativa di altre generose consorelle, ha deliberato di offrire all'erario dello Stato a pro' del fondo oro per la patria, la sua preziosa collezione di medaglie d'oro e di argento, conquistate dalla rappresentanza sociale dal 1888 al 1914.

Si tratta di 61 medaglie d'oro, 23 d'argento, alcune di fattura veramente artistica, del peso di 670 grammi quelle d'oro e 400 quelle d'argento.

Un nobile esempio. — S. E. il ministro Comandini ha ricevuto dalla signora Maria Petrino, insegnante elementare in Pusiano (Como), la seguente letterina insieme ad una catenella e un anello d'oro che la maestra offre alla patria:

« Ai quattro quintali di rottami di metallo raccolti in queste scuole, la sottoscritta unisce una catenella e un anellino, unici oggetti d'oro che ancora possieda, e ai quali lega il suo fervido voto per la vittoria nazionale e la sua profonda gratitudine per tutte quelle eccelse menti che ce la otterranno ».

S. E. il ministro ha subito trasmesso i due preziosi oggetti al suo collega del tesoro: nel tempo stesso vuole che a mezzo della stampa siano rese pubbliche grazie alla gentile donatrice per l'atto suo nobilissimo che attesta ancora una volta il non mai smentito patriottismo della classe magistrale italiana.

Comitato per i consumi. — A Venezia, per iniziativa del Municipio e del Comitato di assistenza civile, è stato costituito un Comitato regionale veneto per i consumi, comprendente tutti i Comuni e capiluogo di Provincia della regione.

Il Comitato preordinerà l'azione per l'approvvigionamento dei Comuni consociati cercando di provvedere adeguatamente ai bisogni attuali e costituire per il prossimo inverno buone scorte di generi di prima necessità.

Il Comitato si è assicurato la collaborazione finanziaria dell'Istituto nazionale di credito e di cooperazione il cui presidente, senatore Ferrero di Cambiano, partecipò all'adunanza per la costituzione tenutasi solennemente nel palazzo comunale.

S. E. Canepa, commissario generale per i consumi, ha telegrafato al sindaco, conte Grimani, plaudendo all'iniziativa.

La vendita e la coltivazione delle fave. — Il commissario generale per i consumi, on. Canepa, ha inviato il seguente telegramma ai prefetti del Regno ed agli ispettori compartimentali per i consumi:

« Il divieto di esportazione e vendita delle fave fresche deve mantenersi in ciascuna provincia fino a che le fave orticole abbiano raggiunto la loro piena maturazione.

Questo periodo deve per ciascuna provincia venir fissato dal prefetto, udito il titolare della cattedra ambulante d'agricoltura. Quanto alle fave da campo il divieto permane fino a che esse non siano disseccate ».

Consiglio provinciale. — Nel pomeriggio di ieri, sotto la presidenza dell'onorevole senatore Tittoni, il Consiglio provinciale di Roma si è riunito in seduta pubblica e privata.

Esaurite le pratiche di prescrizione il consigliere Zegretti commemorò lo scultore Ernesto Biondi testè deceduto. Si associarono a quel tributo di reverenza e di plauso alla memoria dell'insigne artista il prefetto della provincia comm. Aphel, il consigliere Loffi e il presidente che si riservò d'inviare alla famiglia dell'estinto le condoglianze del Consiglio.

Fra applausi il consigliere Ludovisi celebrò elevatamente il messaggio del presidente degli Stati Uniti.

Procedutosi alla elezione di membri mancanti in alcune Commissioni il Consiglio riprese la discussione sulla mozione agraria e in-

dustriale per la Provincia romana e su altre proposte all'ordine del giorno fra le quali il contributo di L. 10.000 a favore del Consorzio ospitaliero di Palestrina.

Il Consiglio quindi si riunì in seduta segreta che subito si sciolse essendo, nel frattempo, mancato il numero legale.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali terrà seduta il 15 corrente, alle ore 15.

Beneficenza. — La Cassa di risparmio di Torino, sempre coerente alla sua nobile tradizione filantropica, ha erogato, a beneficio dell'Asilo lattanti della metropoli piemontese, la somma di lire venticinquemila.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

11 aprile 1917.

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 8.6
Temperatura massima, » » . . 17.0

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 11. — Il *Retch*, organo che rispecchia l'opinione del ministro degli esteri, commenta il proclama del Governo provvisorio relativo agli scopi di guerra dichiarando che la necessità di difendere il paese anzitutto costituisce una verità che deve unificare tutti i partiti.

Il giornale scrive:

Alcuni partiti estremi commettono un grave errore chiamando imperialismo la tendenza naturale a garantire la sicurezza esterna e lo sviluppo economico della Russia.

Il Governo provvisorio, respingendo il proposito di aumentare la potenza della Russia a spese di altri popoli, non ammette però in alcun modo la possibilità di un abbassamento della patria, della diminuzione delle sue forze vitali e dei suoi diritti imprescrittibili. In pari tempo il Governo conferma pienamente l'osservanza di tutti i suoi obblighi rispetto agli alleati.

Al di fuori di queste idee sarebbe il suicidio che minaccierebbe la democrazia russa.

Le condizioni concrete per la pace saranno stabilite dalla volontà del popolo in stretta unione con gli alleati.

BUENOS AIRES, 11. — Il ministro degli affari esteri, rispondendo alla comunicazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Buenos Aires, Stimson, circa la dichiarazione dello stato di guerra degli Stati Uniti con la Germania, gli ha diretto una nota ufficiale in cui dichiara che il Governo argentino, considerate le ragioni che hanno costretto gli Stati Uniti a dichiarare la guerra alla Germania, riconosce la giustizia di tale risoluzione, perchè è causata dalla violazione dei principî di neutralità consacrati dalle regole del diritto internazionale che erano considerati come conquiste definitive della civiltà.

PIETROGRADO, 11. — Un'ordinanza del Governo provvisorio prescrive che siano devoluti ai rispettivi Ministeri i beni fondiari, immobili, miniere, fabbriche, officine e capitali appartenenti all'ex-Czar.

WASHINGTON, 11. — Roosevelt ha avuto una conferenza col presidente Wilson, al quale ha raccomandato l'invio sul fronte dell'Intesa di un corpo di spedizione nord-americano.

CAIRO, 11. — In un proclama, il Re dell'Hedjaz fa un parallelo tra la Turchia di ieri e quella di oggi.

Parla dei delitti dei giovani turchi, che stigmatizza come autori della violazione dei Luoghi Santi, senza rispetto per i precetti religiosi imposti ai mussulmani.

Il Re esorta il popolo e soprattutto l'esercito e i capi turchi a liberarsi dalle mani delittuose dei giovani turchi.

WASHINGTON, 11. — La notizia che il presidente del Guatemala Estrada Cabrera ha proclamato lo stato d'assedio nel paese fa credere che il Guatemala si unirà alla guerra contro la Germania.

L'esercito è stato messo in condizioni di soffocare qualsiasi complotto sulla frontiera del Messico e del San Salvador.

MADRID, 11. — La *Correspondencia de Espana* annunzia il siluramento senza preavviso della nave spagnuola *San Fulgencio* che è stato confermato dal presidente del Consiglio Romanones. L'equipaggio fu salvato.

LIVERPOOL, 11. — Il transatlantico *New York*, avariato in seguito ad una esplosione di mina, è entrato nel porto coi propri mezzi.

Il *New York* urtò da prua una mina sommersa. L'esplosione scosse tutta la nave. Una falla fu accecata nel miglior modo possibile. La nave, appesantita, aveva la poppa e le eliche fuori dell'acqua. Il lancio dei canotti fu estremamente difficile. Parecchi marinai rimasero feriti. Tutti i passeggeri furono trasferiti, in condizioni piuttosto cattive, su navi prontamente accorse e furono poi sbarcati.

LONDRA, 11. — Un dispaccio dell'*Agenzia Reuter* dal fronte francese in Macedonia in data 9 corr. dice:

Secondo informazioni da fonte sicura sono scoppiati disordini in parecchie città della Bulgaria, principalmente a Sofia. Le popolazion sono generalmente malcontente dell'attitudine insolente e tirannica delle truppe e dei funzionari tedeschi e del contegno di sottomissione rispetto a costoro adottato dal Governo bulgaro.

La cavalleria tedesca ebbe ordine di caricare la folla durante la prima di queste manifestazioni che vanno prendendo un grande sviluppo. Vi furono numerose vittime.

In alcuni casi le truppe bulgare hanno preso di fatto le parti della popolazione rifiutando di tirare.

Siccome tali dimostrazioni vengono naturalmente tenute nascoste alle truppe bulgare al fronte, aviatori francesi hanno lanciato proclami al disopra delle linee nemiche rivelando tali fatti.

Una squadriglia aerea tedesca attaccò ieri Janes, presso Doiran, infliggendo pochi danni. Essa fu respinta dalle forze aeree inglesi dell'esercito e della marina combinate.

Un apparecchio nemico di ultimo modello con tre occupanti fu costretto ad atterrare: gli aviatori furono fatti prigionieri.

RIO DE JANEIRO, 11. — Una nota ufficiale comunicata alla stampa dice:

Attesochè le conclusioni dell'inchiesta telegrafate dalla Legazione brasiliana a Parigi circa il siluramento del vapore *Paranà* stabiliscono che la nave procedeva a velocità ridotta ed era illuminata all'interno e all'esterno, compreso un disco recante il nome « Brasile »; attesochè il vapore non ricevette alcuna intimazione di interrompere la sua rotta secondo l'unanime deposizione dell'equipaggio; attesochè il vapore fu silurato e cannoneggiato cinque volte; attesochè il sottomarino non prestò alcun soccorso per il salvataggio - in presenza a queste circostanze aggravanti e in armonia con la nota dell'8 febbraio e col telegramma del 13 stesso mese inviato dal Governo brasiliano alla Legazione a Berlino, il Governo del Brasile rompe le relazioni diplomatiche con la Germania.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.